

AVVISO n.11585

16 Giugno 2008

**SeDeX – INV.
CERTIFICATES**

Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto : BANCA ALETTI & C
dell'Avviso
Oggetto : Inizio delle Negoziazioni Investment
Certificates – classe B (Borsa Protetta Alpha)
"Banca Aletti & C. S.p.A." emessi nell'ambito
di un programma

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Strumenti finanziari:	Borsa Protetta Alpha Aprile 2008		
Emittente:	BANCA ALETTI & C		
Rating Emittente:	Società di rating	Long term	Data report
	Moody's		-
	Standard & Poor's	A	12/03/2007
	Fitch		-
Oggetto:	INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA		
Data di inizio negoziazioni:	18/06/2008		
Mercato di quotazione:	Borsa - Comparto SEDEX "Investment Certificates - Classe B"		
Orari e modalità di negoziazione:	Negoziazione continua e l'orario stabilito dall'art. IA.5.1.6 delle Istruzioni		
Operatore incaricato ad assolvere l'impegno di quotazione:	Banca Aletti & C. S.p.A. Codice specialist: 0580		

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Borsa Protetta Alpha Aprile 2008

Serie in negoziazione:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives
Quantitativo minimo di negoziazione di ciascuna serie:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives (colonna "Lotto Neg.")
Impegno giornaliero ad esporre prezzi denaro e lettera per ciascuna serie:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives (colonna "N.Lotti M.M.")
Tipo di liquidazione:	monetaria
Modalità di esercizio:	europeo

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 18/06/2008, gli strumenti finanziari "Borsa Protetta Alpha Aprile 2008" (vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives) verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives;
- Fattori di Rischio e tabella/e delle Condizioni Definitive dei securitised derivatives;
- Regolamento/i dei securitised derivatives.

<i>Serie</i>	<i>Isin</i>	<i>Sigla</i>	<i>SIA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sottostante</i>	<i>Strike</i>	<i>Scad.</i>	<i>Val. Nom.</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Lotto Neg</i>	<i>N.Lotti MM</i>	<i>Partecip.</i>
1	IT0004354798	AL5479	40703	ALBNKEX5CPP,97D10	DJ EUROSTOXX BANKS/DJ EUROSTOXX 50	0,97	30/04/2010	100	25000	1	30	100%

FATTORI DI RISCHIO

Si invitano gli investitori a leggere attentamente la Nota Informativa al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all'acquisto dei Certificati emessi dall'Emittente nell'ambito del Programma e denominati "Borsa Protetta Alpha" e "Borsa Protetta Alpha di tipo Quanto".

I fattori di rischio di seguito descritti devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel Documento di Registrazione e nella Nota Informativa. Si invitano quindi gli investitori a valutare il potenziale acquisto dei Certificati alla luce di tutte le informazioni contenute nella Nota Informativa, nella Nota di Sintesi, nel Documento di Registrazione nonché nelle relative Condizioni Definitive.

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato ad essi attribuito in altre sezioni della Nota Informativa, ovvero del Documento di Registrazione.

Ove non diversamente specificato, ogni riferimento ai Certificati dovrà essere inteso come riferimento anche ai Certificati Quanto.

I rinvii a sezioni, capitoli, paragrafi si riferiscono alle sezioni, ai capitoli ed ai paragrafi della Nota Informativa.

* * *

Descrizione sintetica delle caratteristiche essenziali dei Certificati

I Certificati

Il presente Prospetto è relativo ai "Borsa Protetta Alpha" (i "**Certificati**") e ai certificati quanto "Borsa Protetta Alpha" (i "**Certificati Quanto**") di stile c.d. "europeo", che verranno di volta in volta emessi, in una o più serie (le "**Serie**"), dall'Emittente per l'offerta al pubblico e/o la quotazione sul mercato SeDeX di Borsa Italiana S.p.A., con le caratteristiche indicate per ciascuna emissione nelle relative condizioni definitive (le "**Condizioni Definitive**") che formeranno parte integrante dei regolamenti riprodotti all'interno della Nota Informativa (i "**Regolamenti**").

Detti certificati (di seguito i "**Certificati**") sono strumenti derivati, cartolarizzati sotto forma di titoli negoziabili della tipologia "*investment certificates*" e offrono un rendimento determinato in funzione della differenza tra due attività sottostanti, siano esse solo azioni o solo indici o ancora una azione e un indice (i "**Sottostanti**").

I Certificati consentono di partecipare al differenziale di un attività sottostante c.d. corta rispetto ad un'altra attività sottostante c.d. lunga proteggendo nel contempo parte o tutto del capitale investito, in ragione della Protezione specificata nelle Condizioni Definitive. Pertanto, l'investimento nei Certificati espone l'investitore al rischio di perdere solo una parte del capitale investito. La perdita massima è rappresentata dalla parte di capitale non protetta.

I Certificati inoltre presentano, nel caso in cui l'attività sottostante o le attività sottostanti siano espresse in una divisa diversa dall'Euro, una variante "quanto", che consente di rendere il valore del

Certificato neutro rispetto ai movimenti dei tassi di cambio. Conseguentemente, il tasso di cambio non si applica mai ai Certificati del presente Programma dal momento che ogni attività sottostante o ha come divisa l'Euro oppure deve considerarsi neutro rispetto alle oscillazioni del tasso di cambio facendo sì che il Certificato debba considerarsi a tutti gli effetti "quanto". A tal proposito si specifica che il Certificato è da considerarsi di tipo "quanto" anche quando una sola delle due attività sottostanti, utilizzate per misurare la loro correlazione, sia espressa in Euro.

I Certificati sono rappresentativi di una facoltà di esercizio che è esercitata automaticamente dall'Emittente solo alla sua scadenza (stile cosiddetto "europeo").

Alla scadenza i Certificati danno il diritto di percepire un importo, l'“Importo di Liquidazione”, il cui ammontare dipende in parte dalla *performance* dei Sottostanti, indicati nelle relative Condizioni Definitive.

Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo "4.1.2 Rendimento dei Certificati" del Capitolo 4 e al paragrafo "Esemplificazioni" del Capitolo 2 della Nota Informativa.

L'Importo di Liquidazione

Alla scadenza l'investitore ha diritto di ricevere un Importo di Liquidazione il cui ammontare dipende dal valore dei Sottostanti nel Giorno di Valutazione. A seconda dei valori assunti dal Sottostante potranno quindi verificarsi diversi scenari per i quali verrà riconosciuto all'investitore un diverso ammontare a titolo di Importo di Liquidazione. In particolare, all'investitore verrà riconosciuto, per ciascun Lotto Minimo detenuto, un Importo di Liquidazione, calcolato come segue:

Scenario 1: Se nel Giorno di Valutazione la differenza tra la Performance dell'attività sottostante c.d. lunga e la Performance dell'attività sottostante c.d. corta è maggiore della differenza tra la Protezione e 100%, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale, moltiplicato per: la Protezione, più la partecipazione moltiplicata per la differenza tra la Performance dell'attività sottostante lunga e la Performance dell'attività sottostante corta più la differenza tra 100% e la Protezione; il tutto moltiplicato per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo, come sintetizzato nelle seguenti formule.

Se $(\text{Perf L} - \text{Perf C}) > (\text{Protezione} - 100\%)$

Importo di Liquidazione = Valore Nominale $\times \{ \text{Protezione} + Z \times [(\text{Perf L} - \text{Perf C}) + (100\% - \text{Protezione})] \} \times \text{Lotto Minimo}$

dove Z indica la Partecipazione, Perf L la Performance attività sottostante lunga e Perf C la Performance attività sottostante corta.

Scenario 2: Se nel Giorno di Valutazione la differenza tra la Performance dell'attività sottostante c.d. lunga e la Performance dell'attività sottostante corta è inferiore o uguale alla differenza tra la Protezione e 100%, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione e per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo, come sintetizzato dalle seguenti formule.

Se $(\text{Perf L} - \text{Perf C}) \leq (\text{Protezione} - 100\%)$

Importo di Liquidazione = Valore Nominale x Protezione x Lotto Minimo

Esemplificazioni

Si rinvia al paragrafo "Esemplificazioni" del presente Capitolo della Nota Informativa.

Scomposizione del Prezzo di Emissione del Certificato

Si rinvia al paragrafo 4.1.2 "Rendimento dei Certificati" del Capitolo 4 della Nota Informativa.

Avvertenza

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti soltanto dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati presenta caratteristiche che per molti investitori non sono appropriate.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi di investimento e alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Prima di effettuare qualsiasi operazione è opportuno che l'investitore consulti i propri consulenti circa la natura e il livello di esposizione al rischio che tale operazione comporta.

Fattori di rischio relativi all'Emittente

Premesso che il rischio emittente è il rischio relativo alla capacità dell'Emittente di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dagli strumenti finanziari nei confronti degli investitori, la posizione finanziaria dell'Emittente è tale da garantire l'adempimento nei confronti degli investitori di tali obblighi.

Alla data di redazione del Prospetto, in capo all'Emittente non sussistono procedimenti giudiziari pendenti, né passività potenziali, che possano pregiudicare l'adempimento nei confronti degli investitori degli obblighi derivanti dall'emissione degli strumenti finanziari.

Fattori di rischio generali connessi ad un investimento in certificati

Le operazioni nei Certificati comportano un elevato livello di rischio e l'investitore che intenda negoziarli deve preliminarmente comprenderne il funzionamento. L'acquisto di un Certificato rappresenta un investimento altamente volatile che può comportare anche una perdita parziale.

Rischio di liquidità

I Certificati potrebbero presentare problemi di liquidità, pertanto potrebbe verificarsi l'eventualità che il prezzo di tali strumenti sia condizionato dalla limitata liquidità degli stessi. Peraltro, come stabilito

dall'art. 2.2.26 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento di Borsa**"), l'Emittente, in qualità di *market-maker*, assume l'impegno di esporre quotazioni in acquisto e in vendita (*ask* e *bid*) a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le "**Istruzioni al Regolamento di Borsa**"), per un quantitativo almeno pari al lotto minimo di negoziazione e secondo la tempistica specificata nelle istruzioni stesse.

Rischio relativo alla dipendenza dal valore del Sottostante

Qualsiasi investimento nei Certificati comporta rischi connessi al valore dei Sottostanti. Si tratta, pertanto, di un investimento opportuno per investitori che abbiano esperienza in operazioni su strumenti finanziari il cui valore è legato a quello dei Sottostanti.

Il rendimento dei Certificati dipende infatti principalmente dal valore assunto dai Sottostanti che può variare, in aumento od in diminuzione, in relazione ad una varietà di fattori tra i quali: il divario fra domanda ed offerta, fattori macroeconomici, l'andamento dei tassi di interesse, movimenti speculativi, operazioni societarie.

I dati storici relativi all'andamento dei Sottostanti non sono indicativi delle loro performance future.

Fattori di rischio specifici connessi ad un investimento nei Certificati

I Certificati non conferiscono al Portatore alcun diritto alla consegna di titoli o di altri valori sottostanti, ma esclusivamente il diritto di ricevere alla Data di Esercizio l'Importo di Liquidazione.

Essendo strumenti derivati, i Certificati, inoltre, non attribuiscono al Portatore degli stessi alcun diritto ad altri rendimenti diversi dal pagamento dell'Importo di Liquidazione alla Data di Esercizio.

Rischio relativo alla correlazione dei Sottostanti

L'investitore deve tenere presente che l'ammontare riconosciuto a titolo di Importo di Liquidazione dipende dal valore assunto dai Sottostanti nel Giorno di Valutazione. In particolare, tanto maggiore sarà la differenza tra la performance dell'attività sottostante c.d. lunga e la performance dell'attività sottostante c.d. corta, tanto maggiore sarà l'ammontare riconosciuto all'investitore a titolo di Importo di Liquidazione. Diversamente, tanto minore sarà la differenza tra la performance dell'attività sottostante c.d. lunga e la performance dell'attività sottostante c.d. corta, tanto minore sarà l'ammontare riconosciuto all'investitore a titolo di Importo di Liquidazione.

Infine, nel caso in cui la differenza tra la performance dell'attività sottostante c.d. lunga e la performance dell'attività sottostante c.d. corta, assuma un valore uguale o inferiore alla differenza tra la protezione e 100%, all'investitore verrà riconosciuto un ammontare a titolo di Importo di Liquidazione pari al Valore Nominale dell'investimento moltiplicato per la Protezione.

Di conseguenza, affinché il valore del Certificato possa aumentare, non è necessario che la variazione di valore di entrambi i Sottostanti sia positiva, ma è sufficiente che il valore dell'attività sottostante c.d. lunga aumenti rispetto al valore dell'attività sottostante c.d. corta. Al contrario, affinché il valore del Certificato possa diminuire, non è necessario che la variazione di valore di entrambi i Sottostanti

sia negativa, ma è sufficiente che il valore dell'attività sottostante c.d. lunga diminuisca rispetto al valore dell'attività sottostante c.d. corta.

In altre parole, la correlazione sarà positiva per l'investitore solo quando l'attività sottostante c.d. lunga aumenta rispetto al valore dell'attività sottostante c.d. corta o quando la stessa attività sottostante c.d. corta diminuisce rispetto al valore dell'attività sottostante c.d. lunga. La correlazione sarà invece negativa quando il valore dell'attività sottostante c.d. lunga diminuisce rispetto al valore dell'attività sottostante c.d. corta o quando la stessa attività sottostante c.d. corta aumenta rispetto al valore dell'attività sottostante c.d. lunga.

Rischio di prezzo e rischio di perdita parziale

L'andamento del valore dei Certificati di volta in volta emessi non è certo al momento del loro acquisto. Non vi è alcuna garanzia che il Certificato sia rimborsato alle condizioni più favorevoli per l'investitore.

L'investitore deve tenere presente che può incorrere in una perdita parziale del proprio investimento nel caso in cui la differenza tra la performance dell'attività sottostante c.d. lunga e la performance dell'attività c.d. corta sia negativa. Ove tale differenza sia superiore alla Protezione, la perdita dell'investimento per l'investitore è comunque limitata alla differenza tra il prezzo di acquisto dei Certificati e la Protezione.

In caso di cessione anticipata, la perdita subita dall'investitore è pari alla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita dei Certificati.

Rischio relativo alla Protezione

L'investitore deve tenere presente che tanto più è bassa la Protezione tanto maggiore è la perdita realizzabile a scadenza, nell'eventualità in cui nel Giorno di Valutazione la differenza tra la Performance dell'attività sottostante c.d. lunga e la Performance dell'attività sottostante c.d. corta sia inferiore o uguale alla differenza tra la Protezione e 100%. In tal caso all'investitore viene riconosciuto, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione e per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo.

Rischio relativo alla Partecipazione

L'investitore deve tenere presente che il rendimento del Certificato dipende anche dalla "Partecipazione" alla differenza tra la performance dell'attività sottostante c.d. lunga e la performance dell'attività sottostante c.d. corta dei Certificati. Difatti, l'investitore potrà partecipare parzialmente, integralmente o in misura superiore al 100% all'incremento o alla diminuzione della differenza, se positiva, tra la performance dell'attività sottostante c.d. lunga e la performance dell'attività sottostante c.d. corta.

Rischi relativi alla Struttura dei Certificati

L'acquisto dei Certificati comporta dei rischi legati alla struttura specifica dei Certificati stessi. Fondamentalmente, oltre all'andamento del prezzo dei due sottostanti, lungo e corto, e della loro correlazione, i fattori decisivi per l'evoluzione nel tempo del valore delle opzioni incorporate nel

Certificato comprendono, (i) la volatilità, ovvero le oscillazioni attese del corso dei Sottostanti, (ii) il periodo di validità residua delle opzioni incorporate nei Certificati, (iii) i tassi di interesse sul mercato monetario, nonché, salvo eccezioni, (iv) i pagamenti dei dividendi attesi con riferimento all'attività sottostante.

Persino quando, nel corso della durata del Certificato, il corso del Sottostante presenta un andamento favorevole, si può verificare una diminuzione del valore del Certificato a seguito di tali fattori che incidono sul valore delle opzioni che lo compongono.

Rischio di mancata eliminazione dei rischi

L'investitore non deve fare affidamento sul fatto di poter concludere in qualsiasi momento, prima della scadenza del Certificato, operazioni finanziarie che gli consentano di eliminare completamente o ridurre permanentemente i rischi a suo carico in quanto ciò dipende, di volta in volta, sia dalle condizioni di mercato che dalle condizioni contrattuali applicabili a tali operazioni. Tali operazioni potrebbero essere concluse a condizioni di mercato svantaggiose, così da tradursi in una perdita rilevante per l'investitore.

Rischio relativo all'eventuale finanziamento

Nel caso in cui l'acquisto dei Certificati avvenga ricorrendo ad un finanziamento, se il mercato non incontra le aspettative dell'investitore, questi deve tenere presente che non solo potrà subire una perdita risultante dall'investimento nei Certificati ma dovrà altresì rimborsare il prestito ottenuto ed i relativi interessi senza poter fare affidamento sulla possibilità di rimborsare il prestito ottenuto attraverso i proventi derivanti dai Certificati. L'investitore deve quindi valutare attentamente la propria situazione finanziaria, così da accertarsi di essere in grado di corrispondere gli interessi sul prestito, e l'eventuale rimborso anticipato del capitale, anche in caso di perdite derivanti dall'investimento in Certificati.

Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi

I Certificati non conferiscono al Portatore alcun diritto alla consegna di titoli o di altri valori sottostanti, ma esclusivamente il diritto a ricevere il pagamento dell'Importo di Liquidazione. Parimenti, i Certificati non danno diritto a percepire interessi o dividendi e quindi non danno alcun rendimento corrente. Pertanto, ad esempio, un certificato avente come sottostante un'azione non riconosce all'investitore - rispetto all'investimento diretto nell'azione sottostante - alcun diritto ai dividendi distribuiti dalla società emittente l'azione. Conseguentemente, eventuali perdite di valore dei Certificati non possono essere compensate con altri profitti derivanti da tali strumenti finanziari, ovvero dai Sottostanti. Il rischio di parziale perdita del prezzo pagato per l'acquisto del Certificato – comprese le eventuali spese sostenute – sussiste quindi anche indipendentemente dalla solidità finanziaria dell'Emittente.

Rischio relativo a commissioni

In relazione ai Certificati, l'Emittente non applica alcuna commissione di sottoscrizione o di collocamento. In caso contrario verranno indicate nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente non applica altresì alcuna commissione di esercizio relativamente ai Certificati. Tuttavia, i potenziali investitori nei Certificati dovrebbero tener presente che l'intermediario scelto per la negoziazione/esercizio potrebbe applicare commissioni di esercizio e/o di negoziazione.

Conseguentemente, in tutti i casi in cui l'Importo di Liquidazione risulti inferiore alle commissioni di negoziazione e/o di esercizio applicate dall'intermediario, l'esercizio dei Certificati risulterà antieconomico per l'investitore. Casi di questo genere, in cui l'investitore non ha alcun interesse pratico all'esercizio dei Certificati, attengono a rapporti giuridici tra soggetti estranei all'Emittente, rispetto ai quali lo stesso è terzo e sui quali non può in alcun modo influire.

Rischio relativo alle commissioni di collocamento ove prevista l'offerta

L'investitore deve tenere presente che in caso di offerta il prezzo di emissione del Certificato potrebbe contenere una commissione implicita di collocamento tale per cui il valore del titolo acquistato sarebbe inferiore al prezzo di emissione.

Rischi di rettifica per effetto di Eventi Rilevanti

Nel caso di Eventi Rilevanti relativi al Sottostante, l'Emittente avrà la facoltà di apportare delle rettifiche alla Partecipazione, alla Performance azione lunga, alla Performance azione corta, alla Protezione, all'Lotto Minimo di Esercizio e/o al Valore Iniziale nonché ai Sottostanti.

In particolare le rettifiche avranno luogo nei casi previsti dall'Articolo 7 di ciascun Regolamento e comunque al fine di fare in modo che il valore economico dei Certificati resti quanto più possibile equivalente a quello che i Certificati avevano prima dell'Evento Rilevante.

Qualora non sia possibile compensare gli effetti dell'evento con tali rettifiche l'Emittente risolverà i contratti liquidando ai Portatori un Importo di Liquidazione determinato sulla base dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

Rischi conseguenti agli Sconvolgimenti di Mercato

Nel caso in cui nel Giorno di Valutazione si presenti uno Sconvolgimento di Mercato, il Giorno di Valutazione verrà spostato al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Sconvolgimenti di Mercato non siano più presenti.

Qualora gli Sconvolgimenti di Mercato si protrarranno per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Emittente ricorrerà all'Equo Valore di Mercato, secondo quanto meglio descritto all'art. 6 di ciascun Regolamento, per la determinazione dell'ammontare riconosciuto all'investitore.

Rischi relativi alle modifiche dei Regolamenti

L'Emittente potrà apportare ai Regolamenti le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo. In particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della *clearing house*. Nel caso in cui le modifiche abbiano effetto sulle modalità di esercizio dei diritti dei Portatori, delle stesse sarà data notizia mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Negli altri

casi l'Emittente provvederà a informare i Portatori dei Certificati con le modalità di cui all'articolo 9 dei rispettivi Regolamenti.

Rischio relativo all'assenza di rating

Non è previsto che i Certificati emessi a valere sul Programma di cui al Prospetto siano oggetto di un rating separato.

Peraltro, alla data di redazione della Nota di Informativa, l'Emittente riporta un rating pari ad "A"¹ / A-1² attribuito da Standard & Poor's in data 12 marzo 2007 e da allora non ha subito variazioni come confermato da ultimo in data 2 luglio 2007.

Rischio dei conflitti di interesse

Tutte le attività di seguito indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto d'interesse in quanto potenzialmente idonee ad incidere sul valore dei certificati.

Rischio conseguente alla coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo e il market-maker

L'Emittente è anche Agente di Calcolo per l'Importo di Liquidazione nonché *market-maker* per i certificati oggetto della Nota Informativa. Ciò determina una situazione di conflitto di interessi in capo all'Emittente. In particolare, relativamente alle valutazioni effettuate e alle determinazioni assunte in qualità di Agente di Calcolo, l'Emittente deve rispettare criteri di neutralità rispetto agli interessi propri e a quelli degli investitori.

Rischio di operatività sui Sottostanti

L'Emittente, o le società controllate, controllanti o appartenenti al medesimo gruppo dell'Emittente, possono inoltre trovarsi ad agire a diverso titolo con riferimento ai Certificati. L'Emittente e/o tali soggetti possono, per esempio, intraprendere negoziazioni relative al sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore del Sottostante e, quindi, sul Certificato.

Rischio relativo agli affari con gli Emittenti dei Sottostanti

L'Emittente e/o tali soggetti possono assumere incarichi con funzioni di consulenti finanziari, sponsor o banca commerciale dell'emittente del Sottostante.

Rischio relativo ai contratti di copertura e all'assunzione di eventuali incarichi

¹ Nella scala adottata dall'agenzia di rating Standard & Poor's, la categoria "A" per i debiti a medio-lungo termine indica una forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale, ma una certa sensibilità agli aspetti sfavorevoli di cambiamento di circostanze o al mutamento delle condizioni economiche.

² Nella scala adottata dall'agenzia di rating Standard & Poor's, la categoria "A-1" per i debiti a breve termine indica una forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale. "A-1" è la categoria più alta assegnata da Standard & Poor's ai debiti a breve termine.

L'Emittente e/o tali soggetti possono emettere strumenti finanziari derivati, diversi dai Certificati, relativi ai Sottostanti, che concorrono con i Certificati e, per tale ragione, ne influenzano il valore.

Di seguito si fornisce la descrizione degli Indici Sottostanti a ciascuna Serie di Certificati:

Nome dell'Indice	DJ Eurostoxx Banks
Sponsor	Stoxx Ltd.
Descrizione dell'Indice	<p>L'indice D.J. Eurostoxx Banks fa parte dei 18 Indici Settoriali D.J. EurostoxxSM e rappresenta 40 società appartenenti al supersetto bancario all'interno della Zona Euro.</p> <p>DJ EurostoxxSM è disponibile al seguente indirizzo Internet:</p> <p>http://www.stoxx.com/indices/bytype.html?type1=Sector+Indices&type2=STOXX+600+Supersectors&zone1=Europe&zone2=Eurozone</p>
Disponibilità di informazioni	I valori correnti degli Indici Settoriali D.J. Eurostoxx SM vengono continuamente calcolati da STOXX Ltd. e possono essere giornalmente reperiti attraverso agenzie informative quali Reuters (pagina 0#.STOXXE), Bloomberg (pagina SXXP Index GMOV) nonché sul quotidiano finanziario MF.
Prezzo di Riferimento	Prezzo di chiusura

Nome dell'Indice	DJ Eurostoxx 50
Sponsor	Stoxx Ltd.
Descrizione dell'Indice	<p>L'indice DJ Eurostoxx 50 rappresenta i supersettori leader della Zona Euro e comprende 50 società a maggior capitalizzazione appartenenti ai seguenti 12 paesi: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna.</p> <p>La composizione dell'indice DJ Eurostoxx 50, appartenente alla categoria degli indici Dow Jones STOXX Blue-Chip è disponibile al seguente indirizzo Internet:</p> <p>http://www.stoxx.com/indices/types/bluechip.html</p>
Disponibilità di informazioni	I valori correnti dell'indice DJ Eurostoxx 50 vengono continuamente calcolati da STOXX Ltd. e possono essere giornalmente reperiti attraverso agenzie informative quali Reuters (pagina .STOXX50E), Bloomberg (pagina SX5E) nonché sui quotidiani finanziari MF e Il Sole 24 Ore.

Prezzo di Riferimento	Prezzo di chiusura
----------------------------------	--------------------

Maurizio Zancanaro

Direttore Generale
Banca Aletti & C. S.p.A.

Tabella 1.C - Certificati su indici

N. serie	Emittente	Cod. ISIN	Indice Lungo	Indice Corto	Data Emissione	Data Scadenza	Valore Nominale	Protezione	Partecipazione	Valore Iniziale indice lungo	Valore Iniziale indice corto	Cod. Neg	Quantità	Cash/Physical	Europ/Americ	Lotto Minimo di Esercizio	Lotto Neg	N.lotti neg. Per obblighi quotazione	Volatilità a Lunga / Corta	Tasso Free Risk	Prezzo Di Emissione	Prezzo Sottostante indicelungo	Sponsor indicelungo	Prezzo Sottostante indice corto	Sponsor indicel corto
1	Banca Aletti	IT0004354798	DJ Eurostoxx Banks	DJ Eurostoxx 50	30/04/2008	30/04/2010	100 Eur	97%	100%	361,33	3.825,02	AL5479	25.000	Cash	Europ	1	1	30	27% / 23,5%	4,96%	100 Eur	329,3	Stoxx Ltd.	3.717	Stoxx Ltd.

(C) REGOLAMENTO DEI CERTIFICATI SU INDICI E DEI CERTIFICATI QUANTO SU INDICI

Articolo 1 - Disposizioni Generali

1. Il presente regolamento (il "**Regolamento**") disciplina i certificati "*Borsa Protetta Alpha*" (i "**Certificati**") e i certificati quanto "*Borsa Protetta Alpha*" (i "**Certificati Quanto**") di stile c.d. "europeo", che verranno di volta in volta emessi, in una o più serie (le "**Serie**"), da Banca Aletti & C. S.p.A. (l'"**Emittente**") per l'offerta al pubblico e/o la quotazione sul mercato SeDeX di Borsa Italiana S.p.A., con le caratteristiche indicate per ciascuna emissione nelle relative Condizioni Definitive (come di seguito definite). Per ciascuna emissione, le Condizioni Definitive formeranno parte integrante del presente Regolamento.
2. Qualora la "Divisa di Riferimento indice sottostante lungo" o la "Divisa di Riferimento indice sottostante corto" fosse diversa dall'Euro o ancora la "Divisa di Riferimento indice sottostante lungo" e la "Divisa di Riferimento indice sottostante corto" fossero entrambe diverse dall'Euro, il Certificato sarebbe di tipo Quanto. Nel caso di Certificati Quanto, la Divisa di Riferimento è sempre, per convenzione, l'Euro sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro. Ai fini del presente Regolamento, ogni riferimento ai Certificati dovrà essere inteso come riferito anche ai Certificati Quanto, salvo ove diversamente specificato. Nelle Condizioni Definitive verrà indicato se ciascuna Serie di Certificati sarà "quanto" o "non-quanto".
3. Tutti i Certificati emessi sulla base del presente Regolamento avranno come attività finanziaria sottostante la differenza di performance tra un indice (di seguito, l'"**Indice Sottostante Lungo**" o l'"**Indice Lungo**") e un altro indice (di seguito, l'"**Indice Sottostante Corto**" o l'"**Indice Corto**"), scelti tra indici azionari o settoriali azionari, indici obbligazionari e indici di commodities. L'Indice e la sua descrizione sarà riportata nelle Condizioni Definitive redatte in occasione di ciascuna singola emissione. Con riferimento a ciascuna emissione di Certificati su Indici, che verrà effettuata sulla base della presente Nota Informativa, nelle relative Condizioni Definitive verrà altresì riportato l'andamento dei prezzi e della volatilità di taluni degli Indici Sottostanti per un periodo corrispondente alla durata dei Certificati. Nelle relative Condizioni Definitive verrà indicata anche la denominazione del Sottostante.
4. L'esercizio dei Certificati da parte del relativo portatore (il "**Portatore**") obbliga l'Emittente a trasferire allo stesso un ammontare pari all'Importo di Liquidazione, secondo i termini e le modalità previste nel presente Regolamento. In ipotesi di esercizio dei Certificati non è prevista in nessun caso la possibilità di regolamento a mezzo consegna fisica dei Sottostanti: tutti i Certificati, in ipotesi di esercizio, saranno regolati a mezzo pagamento, secondo i termini e le modalità previsti nel presente Regolamento, dell'Importo di Liquidazione, e cioè secondo il meccanismo di *cash settlement* così come inteso nell'ordinaria prassi di mercato.
5. Gli obblighi nascenti in capo all'Emittente dai Certificati costituiscono obbligazioni contrattuali chirografe e non subordinate dell'Emittente e si collocano *pari passu* nella loro categoria e con tutte le altre obbligazioni dell'Emittente, in essere e future, chirografe e non garantite, salve le prelazioni ed i privilegi di legge. I Certificati non sono assistiti da alcuna garanzia, né reale né personale.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, i termini di seguito elencati avranno il seguente significato:

"Agente per il Calcolo" indica l'Emittente.

"Avviso Integrativo" indica il documento - da pubblicarsi al termine del Periodo di Offerta sul sito internet dell'Emittente www.aleticertificate.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB - nel quale saranno indicati il Valore Iniziale indice lungo e il Valore Iniziale indice corto. L'Avviso Integrativo formerà parte integrante del presente Regolamento.

"Borsa Valori di Riferimento" indica, per ogni titolo incluso in ciascuno degli Indici Sottostanti, la Borsa principale di negoziazione del titolo stesso.

"Condizioni Definitive" indica, salvo ove diversamente specificato, sia le Condizioni Definitive d'Offerta che le Condizioni Definitive di Quotazione, redatte secondo la Direttiva 2003/71/CE (Direttiva sul Prospetto Informativo).

"Condizioni Definitive di Quotazione" indica il documento, redatto secondo il modello di cui all'Appendice D della Nota Informativa, che sarà trasmesso a Borsa Italiana S.p.A., eventualmente dopo la chiusura del Periodo d'Offerta e comunque successivamente all'emissione dei Certificati, ai fini dell'ammissione alla quotazione. Le Condizioni Definitive di Quotazione saranno messe a disposizione del pubblico, sul sito internet www.aleticertificate.it, nonché presso la direzione generale e sede operativa dell'Emittente in Via Roncaglia 12, Milano e depositate presso la CONSOB e la Borsa Italiana S.p.A..

"Condizioni Definitive d'Offerta" indica il documento, redatto secondo il modello di cui all'Appendice C della Nota Informativa, contenente i termini e le condizioni contrattuali relativi alle singole offerte di Certificati da effettuarsi sulla base della presente Nota Informativa e che sarà reso pubblico, entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta, mediante pubblicazione sul sito internet www.aleticertificate.it e deposito presso la CONSOB, nonché messo a disposizione presso la direzione generale e sede operativa dell'Emittente in Via Roncaglia 12, Milano. In occasione di ciascuna offerta, le Condizioni Definitive d'Offerta conterranno, in relazione al Valore Iniziale indice lungo e al Valore Iniziale indice corto solo valori indicativi. Il Valore Iniziale indice lungo e il Valore Iniziale indice corto definitivi saranno definiti al termine dell'offerta mediante Avviso Integrativo.

"Data di Emissione" indica per ogni serie di Certificati la data indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta, in cui vengono definiti il Valore Iniziale indice lungo e il Valore Iniziale indice corto, e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Data di Esercizio" indica e coincide con la Data di Scadenza dei Certificati. L'esercizio dei Certificati (tutti di stile europeo) è automatico alla scadenza. Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati, secondo le modalità indicate all'Articolo 3.

"Data di Scadenza" o **"Giorno di Scadenza"** indica la data oltre la quale i Certificati perdono di validità e, con riferimento a ciascuna delle serie di Certificati, è la data indicata come tale nelle corrispondenti Condizioni Definitive.

"Divisa di Riferimento indice sottostante lungo" indica l'Euro ed è riportata nelle relative Condizioni Definitive. Qualora la divisa in cui è espresso il valore dell'Indice Sottostante Lungo fosse diversa dall'Euro, il Certificato sarebbe di tipo Quanto. Nel caso di Certificati Quanto, la Divisa di Riferimento indice sottostante lungo è sempre, per convenzione, l'Euro sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro.

"Divisa di Riferimento indice sottostante corto" indica l'Euro ed è riportata nelle relative Condizioni Definitive. Qualora la divisa in cui è espresso il valore dell'Indice Sottostante Corto fosse diversa dall'Euro, il Certificato sarebbe di tipo Quanto. Nel caso di Certificati Quanto, la Divisa di Riferimento indice sottostante corto è sempre, per convenzione, l'Euro sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro.

"Emittente" indica Banca Aletti & C. S.p.A., con sede legale in Via Santo Spirito 14, Milano.

"Equo Valore di Mercato dei Certificati" indica il valore dei Certificati, come stabilito dall'Agente per il Calcolo, determinato in buona fede e con la dovuta diligenza sulla base degli ultimi valori di mercato di ciascuno degli Indici Sottostanti nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. L'Agente per il Calcolo provvederà a dare indicazioni delle modalità seguite per addivenire alla determinazione di tale valore.

"Giorno di Negoziazione" indica, per ciascun Indice Sottostante, un qualsiasi giorno in cui l'Indice viene pubblicato dall'Istituto di Riferimento. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione.

"Giorno di Valutazione" indica il primo dei Giorni di Negoziazione del Periodo di Valutazione. Qualora nessuno dei Giorni Lavorativi che compongono il Periodo di Valutazione sia un Giorno di Negoziazione, allora il Giorno di Valutazione sarà il primo Giorno Lavorativo successivo al Periodo di Valutazione.

"Giorno Lavorativo" indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET).

"Importo di Liquidazione" indica, per ciascun Lotto Minimo detenuto, l'ammontare in Euro da riconoscere al Portatore, calcolato come segue:

Scenario 1: Se nel Giorno di Valutazione la differenza tra la Performance indice lungo e la Performance indice corto è maggiore della differenza tra la Protezione e 100%, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale moltiplicato per: la Protezione, più la partecipazione moltiplicata per la differenza tra la Performance indice lungo e la Performance indice corto, più la differenza tra 100% e la Protezione; il tutto moltiplicato per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo, come sintetizzato dalle seguenti formule.

Se $(\text{Perf L} - \text{Perf C}) > (\text{Protezione} - 100\%)$

Importo di Liquidazione = Valore Nominale x {Protezione + Z x [(Perf L – Perf C) + (100% - Protezione)]} x Lotto Minimo

dove Z indica la Partecipazione, Perf L la Performance indice lungo e Perf C la Performance indice corto.

Scenario 2: Se nel Giorno di Valutazione la differenza tra la Performance indice lungo e la Performance indice corto è inferiore o uguale alla differenza tra la Protezione e 100%, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione e per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo, come sintetizzato dalle seguenti formule.

Se $(\text{Perf L} - \text{Perf C}) \leq (\text{Protezione} - 100\%)$

Importo di Liquidazione = Valore Nominale x Protezione x Lotto Minimo

"Importo Totale" indica l'ammontare totale dei Certificati oggetto dell'offerta o dell'emissione, espresso in Euro ed indicato, rispettivamente, nelle Condizioni Definitive d'Offerta e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Indice Sottostante Lungo" o **"Indice Lungo"** indica l'indice azionario o settoriale azionario, l'indice obbligazionario o l'indice di commodities sottostante a ciascuna serie di Certificati, indicato come tale nelle Condizioni Definitive per ciascuna emissione.

"Indice Sottostante Corto" o **"Indice Corto"** indica l'indice azionario o settoriale azionario, l'indice obbligazionario o l'indice di commodities sottostante a ciascuna serie di Certificati, indicato come tale nelle Condizioni Definitive per ciascuna emissione.

"Indici Sottostanti" indica l'Indice Sottostante Lungo e l'Indice Sottostante Corto.

"Istituto di Riferimento" indica il soggetto incaricato del calcolo, della gestione e/o pubblicazione di ciascun Indice Sottostante, indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.

"Lotto Minimo di Esercizio" o **"Lotto Minimo"** indica il numero minimo di Certificati per il quale è consentito l'esercizio. Per ciascuna serie di Certificati è indicato nelle relative Condizioni Definitive.

"Partecipazione" indica, per ogni serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive.

"Performance indice lungo" indica il valore pari al rapporto tra la differenza tra il Prezzo di riferimento indice lungo e il Valore Iniziale indice lungo, e il Valore Iniziale indice lungo, calcolato il Giorno di Valutazione, ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione.

"Performance indice corto" indica il valore pari al rapporto tra la differenza tra il Prezzo di riferimento azione corta e il Valore Iniziale azione corta, e il Valore Iniziale azione corta, calcolato il Giorno di Valutazione, ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione.

"Periodo di Offerta" indica il periodo, indicato nelle Condizioni Definitive d'Offerta, nel quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati.

"Periodo di Valutazione" indica il periodo che inizia a decorrere dalla Data di Scadenza e che ha durata di 20 Giorni Lavorativi.

"Prezzo dell'Indice Sottostante Lungo" indica il valore dell'Indice Sottostante Lungo, utilizzato ai fini della determinazione del Prezzo Indicativo dei Certificati. Esso è indicato come tale nella tabella allegata alle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Prezzo dell'Indice Sottostante Corto" indica il valore dell'Indice Sottostante Corto, utilizzato ai fini della determinazione del Prezzo Indicativo dei Certificati. Esso è indicato come tale nella tabella allegata alle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Prezzo di Emissione" indica il prezzo, indicato nelle Condizioni Definitive d'Offerta, al quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati durante il Periodo di Offerta.

"Prezzo di Riferimento indice lungo" indica il valore dell'Indice Sottostante Lungo, rilevato dall'Agente per il Calcolo ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione nel Giorno di Valutazione. Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, con riferimento ai vari Indici, il Prezzo di Riferimento indice lungo verrà determinato sulla base dei valori di chiusura, come definiti e calcolati dai rispettivi Istituti di Riferimento degli Indici, ad eccezione degli Indici gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. o da società con le quali la Borsa Italiana S.p.A. ha stipulato appositi accordi, per i quali il Prezzo di Riferimento indice lungo verrà determinato sulla base dei prezzi di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono. Con riferimento ai diversi possibili indici sottostanti, il Prezzo di Riferimento indice lungo riporterà i valori di volta in volta specificati nelle Condizioni Definitive. Nel caso di Certificati Quanto, il Prezzo di Riferimento indice lungo è, per convenzione, sempre espresso in Euro, sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro.

"Prezzo di Riferimento indice corto" indica il valore dell'Indice Sottostante Corto, rilevato dall'Agente per il Calcolo ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione nel Giorno di Valutazione. Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, con riferimento ai vari Indici, il Prezzo di Riferimento indice corto verrà determinato sulla base dei valori di chiusura, come definiti e calcolati dai rispettivi Istituti di Riferimento degli Indici, ad eccezione degli Indici gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. o da società con le quali la Borsa Italiana S.p.A. ha stipulato appositi accordi, per i quali il Prezzo di Riferimento indice corto verrà determinato sulla base dei prezzi di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono. Con riferimento ai diversi possibili indici sottostanti, il Prezzo di Riferimento indice corto riporterà i valori riportati di volta in volta nelle Condizioni Definitive. Nel caso di Certificati Quanto, il Prezzo di Riferimento indice lungo è, per convenzione, sempre espresso in Euro, sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro.

"Prezzo Indicativo dei Certificati" indica il valore indicato come tale nelle tabelle allegata alle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Protezione" indica, per ciascuna serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive.

"Quantità Emessa" indica il numero di Certificati emessi per ogni serie ed è indicato nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Quantità Offerta" indica il numero di Certificati offerti per ogni serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

"Sconvolgimento di Mercato" indica:

- a) la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di un numero significativo dei titoli scambiati presso la Borsa Valori di Riferimento ed inclusi negli Indici Sottostanti, oppure
- b) la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine borsistici riferiti alle azioni incluse negli Indici Sottostanti in questione o agli Indici Sottostanti.

Gli sconvolgimenti di mercato tenuti in considerazione in queste disposizioni non includono la riduzione delle ore o dei giorni di contrattazione (nella misura in cui ciò rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari della Borsa Valori di Riferimento), né l'esaurimento degli scambi nell'ambito del contratto in oggetto.

"Sportello di Pagamento" indica lo sportello dell'Emittente sito in Via Roncaglia n. 12, Milano.

"Valore Iniziale indice lungo" indica, per ogni serie di Certificati, il valore dell'Indice Sottostante Lungo riportato, come indicativo, nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta. Il Valore Iniziale indice lungo definitivo sarà indicato nell'Avviso Integrativo. Il Valore Iniziale indice lungo definitivo corrisponderà comunque al Prezzo di Riferimento indice lungo alla Data di Emissione, anche qualora non vi sia stata una offerta.

"Valore Iniziale indice corto" indica, per ogni serie di Certificati, il valore dell'Indice Sottostante Corto riportato, come indicativo, nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta. Il Valore Iniziale indice corto definitivo sarà indicato nell'Avviso Integrativo. Il Valore Iniziale indice corto definitivo corrisponderà comunque al Prezzo di Riferimento indice corto alla Data di Emissione, anche qualora non vi sia stata una offerta.

"Valore Nominale" indica, per ogni serie di Certificati, l'importo indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.

Articolo 3 - Collocamento

1. Nel caso in cui sia prevista l'offerta dei Certificati, gli investitori potranno aderire all'offerta dei Certificati compilando l'apposita modulistica messa a disposizione presso la sede dei soggetti incaricati del collocamento (i "**Soggetti Collocatori**"), la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta, ovvero dai promotori finanziari incaricati.
2. L'adesione all'offerta potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il "**Periodo di Offerta**"), la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta. L'Emittente ha la facoltà di procedere alla chiusura anticipata ovvero all'estensione del Periodo di Offerta.
3. Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno sottoscrivere un numero di Certificati pari al lotto minimo indicato nelle Condizioni Definitive (il "**Lotto Minimo**") o i suoi multipli. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile.
4. Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l'Importo Totale, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata dell'offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di

ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori. L'Emittente potrà altrimenti procedere ad un aumento dell'Importo Totale dell'offerta.

5. La chiusura anticipata, l'estensione del Periodo di Offerta o l'aumento dell'Importo Totale dell'offerta sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Articolo 4 - Forma e Trasferimento dei Certificati

1. I Certificati sono strumenti finanziari di diritto italiano emessi in regime di dematerializzazione ed accentrati presso la Monte Titoli S.p.A., ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n. 213 del 24 giugno 1998 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative disposizioni attuative. Non è quindi prevista la consegna di certificati fisici rappresentativi di uno o più Certificati.
2. Il trasferimento dei Certificati avverrà esclusivamente tramite l'annotazione di tale trasferimento nel conto acceso dall'Emittente presso Monte Titoli S.p.A. e nei conti detenuti da ciascun intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari gestito dalla Monte Titoli S.p.A. (l'"**Intermediario Aderente**") presso cui il Portatore detenga, direttamente o indirettamente, il proprio conto.

Articolo 5 - Esercizio dei Certificati e rinuncia

Esercizio automatico

1. I Certificati saranno considerati come automaticamente esercitati alla Data di Scadenza.
2. Nessuna forma di esercizio dei Certificati diversa da quella automatica descritta nel presente articolo è ammessa durante la vita degli stessi.

Rinuncia all'esercizio

3. Il Portatore ha la facoltà di comunicare allo Sportello di Pagamento la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati entro le ore 10.00 (ora di Milano) del Giorno Lavorativo successivo alla Data di Scadenza o alla Data di Valutazione se successiva.
4. Per una valida rinuncia all'esercizio automatico a scadenza dei Certificati, il Portatore del Certificato dovrà presentare allo Sportello di Pagamento per la/le serie in suo possesso una dichiarazione di rinuncia all'esercizio che deve essere conforme al modello riportato nella Nota Informativa. Nella dichiarazione di rinuncia all'esercizio dovranno essere indicati il codice ISIN ed il numero dei Certificati da non esercitare. E' esclusa la revoca della dichiarazione di rinuncia all'esercizio.
5. Al fine della rinuncia all'esercizio è necessario adempiere a tutti i requisiti appena riportati. In mancanza i Certificati si intenderanno comunque automaticamente esercitati.
6. In relazione a ciascuna Serie di Certificati, qualora la rinuncia all'esercizio dei Certificati venga espressa per un numero di Certificati non corrispondente ad un multiplo intero del Lotto Minimo di Esercizio, come indicato nelle relative Condizioni Definitive, saranno validi, ai fini della rinuncia all'esercizio, soltanto i Certificati approssimati per difetto al valore più prossimo. Per i restanti Certificati, la richiesta di rinuncia all'esercizio non sarà considerata valida. Qualora per i

Certificati per cui si esprime la rinuncia all'esercizio non venga raggiunto un numero minimo pari al Lotto Minimo di Esercizio riportato nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie, la dichiarazione non sarà considerata valida.

7. Con riferimento ai Certificati rispetto ai quali sia stata effettuata la rinuncia all'esercizio automatico, l'Emittente sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo agli stessi e i relativi Portatori non potranno pertanto vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

Imposte e spese

8. Tutte le imposte e spese inerenti all'esercizio del Certificato sono a carico del Portatore.

Articolo 6 - Determinazione e pagamento dell'Importo di Liquidazione

Determinazione dell'Importo di Liquidazione

1. A seguito all'esercizio automatico dei Certificati alla scadenza, l'Emittente verserà un importo equivalente all'Importo di Liquidazione complessivo, determinato dall'Agente di Calcolo sulla base del numero di Lotti Minimi di Esercizio oggetto dell'esercizio.
2. L'ammontare dell'Importo di Liquidazione, così come calcolato dall'Emittente, sarà, in assenza di errori manifesti, definitivo e vincolante per il Portatore. In ogni caso, l'Emittente non ha alcuna responsabilità per eventuali errori ed omissioni nella determinazione e diffusione di dati, variabili e parametri calcolati e pubblicati da soggetti terzi ed utilizzati dall'Emittente nel calcolo dell'Importo di Liquidazione.

Pagamento dell'Importo di Liquidazione

3. Nel caso in cui il relativo Importo di Liquidazione sia un numero positivo, l'Emittente provvederà al pagamento del relativo ammontare mediante accredito a favore degli Intermediari Aderenti che detengano i Certificati alla Data di Scadenza e presso i quali i relativi Portatori abbiano, direttamente o indirettamente, un conto.
4. Il relativo accredito verrà effettuato entro cinque Giorni Lavorativi dalla Data di Scadenza, salvo quanto previsto dal successivo articolo 7.

Sconvolgimenti di Mercato

5. Se nel Giorno di Valutazione sono presenti Sconvolgimenti di Mercato, il Giorno di Valutazione verrà spostato al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Sconvolgimenti di Mercato non saranno più presenti.
6. Se gli Sconvolgimenti di Mercato si protrarranno per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Emittente corrisponderà ai Portatori dei Certificati l'Equo Valore di Mercato dei Certificati, così come determinato dall'Agente per il Calcolo. In tal caso si applicheranno i punti 2 e 4 del presente articolo.

Articolo 7 - Eventi relativi al Sottostante

Calcolo dell'Indice Sottostante affidato ad un soggetto terzo

1. Nel caso in cui l'Indice venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dall'Istituto di Riferimento (il "**Soggetto Terzo**"), l'Istituto di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo. Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione dell'Indice così come calcolato dal Soggetto Terzo nei modi previsti dall'articolo 9 del presente Regolamento.

Modifiche nel calcolo o nella composizione dell'Indice Sottostante

2. Nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo dell'Indice o nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o un'altra competente Autorità del mercato sostituisca l'Indice con un nuovo indice, l'Emittente avrà il diritto:
 - (i) alternativamente di utilizzare l'Indice così come modificato o sostituire l'Indice con tale nuovo indice, moltiplicandolo, ove necessario, per un coefficiente ("**Coefficiente di Adeguamento**") volto e a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento, in modo tale che il valore economico della posizione in Certificati così ottenuto sia equivalente al valore economico della posizione stessa prima del verificarsi di tale evento rilevante. Ai Portatori dei Certificati verrà data comunicazione della modifica all'Indice o della sua sostituzione con un altro indice nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento nei modi previsti dall'articolo 9 del presente Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione dell'Indice; ovvero
 - (ii) di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo, qualora gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (i) che precede.

Cessazione del calcolo dell'Indice Sottostante

3. Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione dell'Indice senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un indice sostitutivo, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato dei Certificati.
4. I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati, nei modi previsti dall'articolo 9 del presente Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione dello stesso. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorati dalla sua determinazione.

Disposizioni comuni

5. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al paragrafo 2 del presente articolo e le constatazioni di quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, in assenza di errori manifesti, saranno vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Articolo 8 - Limitazioni alla negoziabilità

1. I Certificati oggetto del presente Programma non sono registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "*United States Securities Act*" del 1933: conformemente alle disposizioni del "*United*

States Commodity Exchange Act", la negoziazione dei Certificati non è autorizzata dal "*United States Commodity Futures Trading Commission*" ("**CFTC**"). I Certificati non possono in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o a cittadini americani.

2. I Certificati non possono essere venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "*Public Offers of Securities Regulations 1995*" e alle disposizioni applicabili del "*FSMA 2000*". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "*FSMA 2000*".

Articolo 9 - Pubblicazioni

1. Tutte le pubblicazioni relative ai Certificati verranno fatte tramite il sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it, in relazione ai Certificati oggetto di offerta, e tramite la Borsa Italiana S.p.A., in relazione ai Certificati ammessi alla quotazione.

Articolo 10 - Sportello di Pagamento

1. L'Emittente assolve anche le funzioni di sportello di pagamento.

Articolo 11 - Giurisdizione e legge applicabile

1. I Certificati e i diritti e doveri da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.
2. Qualsiasi controversia relativa ai Certificati è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano ovvero, qualora l'investitore rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1 a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), del foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Articolo 12 - Altre disposizioni

1. Qualora una delle disposizioni del presente Regolamento dovesse essere integralmente o parzialmente invalida o inefficace, tale circostanza non avrà influenza sulla validità e/o efficacia delle altre disposizioni. Una disposizione invalida o inefficace verrà sostituita con altra disposizione che realizzi con la massima approssimazione possibile lo scopo commerciale perseguito dalle parti.
2. Le presenti disposizioni regolamentari sono disponibili a richiesta presso gli uffici dell'Emittente e verranno inviate a chiunque ne faccia richiesta.
3. L'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo. In particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della *clearing house*. Nel caso in cui le modifiche abbiano effetto sulle modalità di esercizio dei diritti dei Portatori, delle stesse sarà data notizia mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Negli altri casi l'Emittente provvederà a informare i Portatori dei Certificati con le modalità di cui all'articolo 9.
4. L'Emittente si riserva di chiedere l'ammissione di tutti i Certificati, o singole serie, alla negoziazione presso altre borse valori europee e di adottare in tale contesto tutte le misure

necessarie all'ammissione dei Certificati alla negoziazione nelle singole borse. L'Emittente ha la facoltà di far esercitare il Certificato al Portatore del Certificato anche su sportelli di pagamento stranieri, di pagare l'Importo di Liquidazione in valuta estera nonché di chiedere la valuta locale.

5. L'Emittente può decidere, senza il consenso del Portatore del Certificato, di aumentare il numero di Certificati emessi, indicato nelle Condizioni Definitive, emettendo altri Certificati aventi le stesse caratteristiche. In tale caso le presenti disposizioni si intendono estese anche a tali Certificati.